

Assicurazione shopping

Grazie alla copertura completa dell'assicurazione shopping sarà ancora più piacevole fare acquisti: essa vi offre infatti maggiore sicurezza in Internet, durante il trasporto, per la restituzione della merce o in caso di controversie. L'assicurazione shopping vi garantisce un sostegno rapido e semplice a condizione che l'acquisto sia stato regolato per più del 50 % con la vostra carta.



I vostri vantaggi

- ✓ **Più sicurezza in Internet**
L'assicurazione copre i casi di mancata consegna della merce acquistata via Internet o telefono (prestazione assicurata massima pari a CHF 1'500 per evento e CHF 7'500 all'anno).
- ✓ **Più sicurezza nei trasporti**
L'assicurazione copre i casi di furto, danneggiamento o distruzione della merce in spedizione al proprio indirizzo (prestazione assicurata massima pari a CHF 1'500 per evento e CHF 7'500 all'anno).
- ✓ **Più sicurezza nella restituzione della merce**
L'assicurazione copre gli acquisti che non vengono annullati dal venditore delle merci entro 20 giorni (prestazione assicurata massima pari a CHF 1'500 per evento e CHF 7'500 all'anno).
- ✓ **Più sicurezza nelle controversie**
Ci assumiamo le spese per controversie e procedimenti legali connessi ai vostri acquisti (prestazione assicurata massima pari a CHF 7'500 all'anno).

Premi

Carta principale
CHF 18 all'anno

**Carta
supplementare**
CHF 12 all'anno

Assicurazione shopping

Dichiarazione di adesione

Sì, desidero ordinare l'assicurazione shopping a soli CHF 18 all'anno per la carta principale e a soli CHF 12 all'anno per ogni carta supplementare.*

Il numero della mia carta è:

Il numero della mia carta supplementare è:

Dati personali

Signora Signor

Cognome

Nome

Azienda (facoltativo)

Via, n.

NPA, località

Cellulare

Data

Firma**

* L'assicurazione shopping vale per 12 mesi. La quota annuale di CHF 18 per la carta principale e di CHF 12 per ogni carta supplementare le verrà addebitata nella prossima fattura della carta di credito o nel prossimo estratto conto.

** Con la mia firma accetto le Condizioni Generali di Assicurazione.

Inviare la richiesta a:

BonusCard.ch SA, casella postale, 8021 Zurigo

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

BonusCard assicurazione shopping collettiva

Informazioni per il cliente, conformi alla LCA

La seguente informativa per il cliente fornisce un compendio chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per la componente di protezione giuridica dell'assicurazione l'assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Chi è la stipulante?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, con sede nella Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati e il volume della copertura assicurativa risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA).

Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante, Allianz Assistance concede la copertura assicurativa ai titolari di una carta di pagamento valida, non disdetta ed emessa da BonusCard (di seguito denominata "carta") ed un diritto di credito diretto connesso alle prestazioni assicurative.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA.

- Eventi che si sono già verificati al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta.
- Eventi legati a guerre, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze nucleari, biologiche o chimiche.
- Eventi correlati alla partecipazione ad atti temerari durante i quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio viene definito con la domanda d'assicurazione e risulta dal conteggio per la carta.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Ulteriori obblighi risultano dalle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA.

- La persona assicurata deve rispettare pienamente i suoi obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (ad es. la denuncia immediata di un sinistro a Allianz Assistance, la denuncia di una rapina o furto alla stazione di polizia competente entro 48 ore).
- La persona assicurata deve fare tutto ciò che può contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a Allianz Assistance le rispettive documentazioni, informazioni ecc. utili per il chiarimento del caso assicurato).

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La protezione assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta del contratto d'assicurazione o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta con BonusCard o da parte del titolare della carta o alla fine di ogni anno assicurativo se la copertura assicurativa viene disdetta.

Come tratta i dati la Allianz Assistance/CAP?

L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione di dati personali, Allianz Assistance/CAP opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, Allianz Assistance/CAP richiede alla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri.

I dati personali elaborati da Allianz Assistance/CAP includono dati rilevanti per la stipulazione del contratto, la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell'assicurazione ovvero delle persone assicurate contenute nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell'interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all'estero e in patria. Allianz Assistance/CAP elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.

Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di Allianz Assistance/CAP vengono erogate in parte da società giuridicamente indipendenti all'estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, Allianz Assistance/CAP ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo. Allianz Assistance/CAP conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Allianz Assistance/CAP, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Allianz Assistance/CAP; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componenti assicurativi	Prestazione assicurata	Somma assicurata massima	
A Assicurazione consegna e trasporto della merce	Furto, rapina, distruzione o danneggiamento nonché, in caso di spedizione, il mancato arrivo a destinazione dell'oggetto assicurato.	per singolo caso per anno	CHF 1'500.- CHF 7'500.-
B Assicurazione restituzione merce	Rifiuto del ritiro dell'oggetto assicurato da parte del venditore	per singolo caso per anno	CHF 1'500.- CHF 7'500.-
C Protezione giuridica shopping	Costi per controversie o procedimenti legali in relazione all'uso della carta per l'acquisto di beni	per anno assicurativo	CHF 7'500.-

Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Assistance
Gestione reclami
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), qui di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo) (di seguito Bonuscard) ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Le prestazioni sono definite nelle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) nonché in via aggiuntiva nelle disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.

I	Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione	2
II	Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione	3
A	Assicurazione per fornitura di merci e di trasporto	3
B	Assicurazione restituzione merce	4
C	Protezione giuridica shopping	4

I Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione non sono previste disposizioni diverse.

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende al titolare (susseguentemente denominato persona assicurata o assicurato) di una carta per pagamenti valida e non disdetta emessa da BonusCard (susseguentemente denominata carta), che ha aderito al contratto d'assicurazione collettivo, alla base di questa assicurazione.

2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

3 Inizio, durata e premessa di base della protezione assicurativa

3.1 La protezione assicurativa è valida per la durata di un anno a partire dal primo rispettivo addebito sul conteggio della carta (vale da conferma d'assicurazione). Senza disdetta del contratto d'assicurazione, rispettivamente senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto assicurativo si prolunga tacitamente di un ulteriore anno.

3.2 La protezione assicurativa termina con la risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard (disdetta da parte di BonusCard o da parte del titolare della carta), rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.

3.3 Affinché la persona assicurata possa godere della prestazione assicurativa al subentrare di un sinistro assicurato, l'oggetto acquistato deve essere stato pagato per oltre il 50% con la sua carta valida.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.

4.2 La persona assicurata è obbligata a soddisfare pienamente i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione e di comportamento. In particolare, un evento assicurato deve essere notificato subito per iscritto a Allianz Assistance oppure, in caso di furto, anche alla stazione di polizia più vicina.

4.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni fornite da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

5 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6 Esclusioni generali ed eventi o oggetti non assicurati

6.1 Se un evento si era già verificato al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta, oppure se la persona assicurata al momento dell'emissione o dell'entrata in possesso della carta poteva già prevederne il verificarsi, allora non sussiste alcun diritto alla prestazione.

6.2 Generalmente non sono assicurati gli eventi provocati dalla persona assicurata a seguito di:

- Abuso di alcool, droghe o medicinali
- Suicidio o tentato suicidio
- Partecipazione a scioperi o disordini
- Partecipazione ad atti temerari, durante i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo
- Colpa grave o premeditazione/omissione
- Crimini rispettivamente reati perpetrati o tentati.

6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione a un evento assicurato, ad es. le spese per il riacquisto degli oggetti assicurati o per scopi inerenti la polizza.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: guerra, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze nucleari, biologiche o chimiche.

- 6.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio.
- 6.6 Non sono assicurate le spese in relazione a rapimenti.
- 6.7 Eventi non assicurati**
- 6.7.1 Normale consumo o usura.
- 6.7.2 Difetti di fabbricazione o del materiale, deperimento interno o natura intrinseca della cosa
- 6.7.3 Errore d'uso
- 6.7.4 Influssi esercitati da temperatura e intemperie.
- 6.8 Esclusione dei casi di garanzia**
- 6.8.1 Non sussiste copertura assicurativa per danni per i quali una terza parte è contrattualmente responsabile come produttore, venditore o tramite un incarico di riparazione.
- 6.9 Oggetti non assicurati**
- 6.9.1 Denaro contante, assegni, assegni di viaggio, tutti gli altri titoli e biglietti d'ingresso e altri certificati di legittimazione, metalli preziosi (come riserva, in barre o merce commerciale), monete, medaglie, pietre preziose sciolte e perle.
- 6.9.2 Animali e piante nonché veicoli a motore.
- 6.9.3 Beni di consumo e beni deperibili con durata limitata, ad es. generi alimentari e generi voluttuari, cosmetici ecc. Eccezione: articoli cosmetici sono protetti esplicitamente contro il furto e in caso di spedizione dal mancato arrivo a destinazione.
- 6.9.4 Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, se non portati o usati conformemente alla loro destinazione, o portati appresso sotto la custodia personale del titolare della carta.
- 6.9.5 Merce usata (oggetti d'arte non sono considerati merce usata).
- 6.9.6 Oggetti acquistati mediante uso fraudolento e abusivo della carta.
- 7 Clausola complementare**

- 7.1 Se una persona assicurata ha diritto ad una prestazione da parte di un altro contratto di assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Assistance che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese vengono riscalate in toto e una tantum.
- 7.2 Se il sinistro viene denunciato dapprima a Allianz Assistance e nella misura in cui Allianz Assistance fornisce prestazioni per lo stesso danno, queste sono considerate come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz Assistance, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

8 Foro competente e legge applicabile

- 8.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o presso il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 8.2 In complemento alle presenti disposizioni vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

9 Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
 Richtiplatz 1
 Casella postale
 8304 Wallisellen
 info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione

A Assicurazione per fornitura di merci e di trasporto

Estensione della copertura assicurativa, somma assicurata e prestazione assicurativa, oggetti ed eventi assicurati.

1 Estensione della copertura assicurativa

- 1.1. La copertura assicurativa inizia con la consegna dell'oggetto assicurato al momento dell'acquisto (senza spedizione) e dura 24 ore incluso il trasporto fino al luogo di destinazione finale.

- 1.2. Per gli oggetti che vengono trasportati da un trasportatore (spedizione), la copertura assicurativa inizia con l'addebito dell'importo dell'acquisto sulla carta assicurata o con la consegna dell'oggetto al trasportatore. Dal momento della consegna dell'oggetto da parte del trasportatore alla persona assicurata, la protezione assicurativa dura per 24 ore.

2 Somma assicurata

- 2.1 La somma assicurata è limitata a CHF 1'500.– per ogni caso assicurato e a un totale di CHF 7'500.– entro un periodo di 12 mesi.
- 2.2 Per ogni sinistro viene detratta una franchigia pari a CHF 50.–.

3 Prestazione assicurativa

- 3.1 Per gli oggetti rubati o distrutti, Allianz Assistance ha la facoltà di scegliere tra un risarcimento in natura oppure, tenendo conto della somma assicurata indicata al punto II A 2, di rimborsare il prezzo d'acquisto pagato.
- 3.2 Per gli oggetti danneggiati, Allianz Assistance ha la facoltà di fare riparare gli oggetti, oppure, tenendo conto della somma assicurata indicata al punto II A 2, di rimborsare le necessarie spese di riparazione, al massimo fino al prezzo d'acquisto.
- 3.3 Per gli oggetti appartenenti a una coppia o ad un set, sempre tenendo conto della somma assicurata indicata al punto II A 2, viene fornita una copertura assicurativa fino all'ammontare del prezzo d'acquisto, a condizione che gli articoli non danneggiati siano inutilizzabili singolarmente.

4 Oggetti assicurati

Sono assicurate le cose mobili destinate all'uso personale, acquistate da una persona assicurata con una carta valida conforme al punto 1.

5 Eventi assicurati

- 5.1 Furto, distruzione, danneggiamento nonché, in caso di spedizione, il mancato arrivo a destinazione dell'oggetto assicurato.

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4 Obblighi in caso di sinistro)

- 6.1 Un danno da furto deve essere denunciato alla stazione di polizia competente entro 48 ore dopo la scoperta.
- 6.2 In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inoltrati a Allianz Assistance all'indirizzo di contatto indicato al punto I 9 (a seconda dell'evento assicurato):
- **in caso di furto, distruzione, danneggiamento o spedizione non arrivata a destinazione**
 - Documento d'acquisto originale, dal quale risultano il prezzo e il giorno d'acquisto.
 - Il rispettivo giustificativo della carta o una copia dell'estratto mensile.
 - La prova, che l'oggetto in questione la persona assicurata l'ha pagato per oltre il 50% con la carta valida.
 - La prova di un contratto per la carta valido con BonusCard.
 - Il ricorso a terzi (anche assicurazioni) in seguito allo stesso danno.
 - Altre informazioni determinanti per l'accertamento dell'indennizzo.
 - **In caso di furto anche:**
 - Verbale di polizia.
 - **In caso di invio degli oggetti assicurati anche:**
 - La prova che l'importo dell'acquisto dell'articolo assicurato è stato addebitato sulla carta assicurata o quando l'articolo è stato spedito;
 - Verbale di accertamento dei fatti.
 - **In caso di mancato arrivo a destinazione dell'oggetto assicurato (invio):**
 - Copia di lettere di reclamo della persona assicurata al venditore, se il venditore può essere contattato;
 - Conferma del reclamo del venditore, se il venditore l'ha rilasciata.
- 6.3 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di Allianz Assistance fino alla risoluzione del caso e, su sua richiesta, inviate a essa a spese della persona assicurata, per la valutazione.

B Assicurazione restituzione merce

Estensione della copertura assicurativa, somma assicurata e prestazione assicurativa, oggetti ed eventi assicurati.

1 Estensione della copertura assicurativa

- 1.1. La copertura assicurativa inizia con la consegna dell'oggetto assicurato al momento dell'acquisto (senza spedizione) e dura 24 ore incluso il trasporto fino al luogo di destinazione finale entro 20 giorni.
- 1.2. Per gli oggetti che vengono trasportati da un trasportatore (spedizione), la copertura assicurativa inizia con la consegna dell'oggetto da parte del trasportatore alla persona assicurata. Da quel momento la copertura assicurativa dura 20 giorni.

2 Somma assicurata

- 2.1. La somma assicurata è limitata a CHF 1'500.– per ogni caso assicurato e ad un totale di CHF 7'500.– entro un periodo di 12 mesi.
- 2.2. Per ogni sinistro viene detratta una franchigia pari a CHF 50.–.

3 Prestazione assicurativa

Quando è possibile provare che il venditore rifiuta la restituzione di un oggetto assicurato, Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata, tenendo conto della somma assicurata indicata al punto II B 2 e dopo la detrazione della franchigia, la cifra pagata per l'oggetto assicurato conformemente alla somma indicata nell'estratto mensile della carta o nel giustificativo d'acquisto originale.

4 Oggetti assicurati

Sono assicurate le cose mobili destinate all'uso personale, acquistate da una persona assicurata con una carta valida conforme al punto 1.

5 Eventi assicurati

Rifiuto del ritiro dell'oggetto assicurato da parte del venditore.

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4 Obblighi in caso di sinistro)

- 6.1. In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inoltrati a Allianz Assistance all'indirizzo di contatto indicato al punto I 9:

- Documento d'acquisto originale, dal quale risultano il prezzo e il giorno d'acquisto.
- Il rispettivo giustificativo della carta o una copia dell'estratto mensile.
- La prova, che l'oggetto in questione è stato pagato dalla persona assicurata per oltre il 50% con la carta valida.
- La prova di un contratto per la carta valido con BonusCard.
- Prova del rifiuto del ritiro dell'oggetto assicurato da parte del venditore.
- Il ricorso a terzi (anche assicurazioni) in seguito allo stesso danno.
- Altre informazioni determinanti per l'accertamento dell'indennizzo.

- 6.2. L'oggetto assicurato per il quale si richiede una prestazione assicurativa nell'ambito dell'assicurazione restituzione merce, deve essere inviato a Allianz Assistance.

7 Oggetti non assicurati (ad integrazione del punto I 6.9 Oggetti non assicurati).

- Radiotrasmittitori mobili
- RegISTRAZIONI di qualsiasi tipo (ad es. riprese sonore, fotografiche, video, digitali), software per computer e libri, se inviati non aperti ancora nella confezione originale
- Dispositivi ausiliari medici (ad es. occhiali, apparecchi medici, protesi, accessori medici).

C Protezione giuridica shopping

1 Somma assicurata

Per ogni anno e caso assicurativo la somma assicurata ammonta al massimo a CHF 7'500.–, con detrazione di una franchigia di CHF 50.–.

2 Oggetto e ambito di applicazione

Le persone assicurate (conformi al punto I 1) godono di copertura in caso di controversie giuridiche o altri procedimenti legali risultanti dall'utilizzo della carta durante un acquisto di merci. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. L'assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede a Wallisellen (subsequentemente nominata CAP).

3 Controversie/procedure assicurate

Controversie contrattuali derivanti da contratti, in cui il titolare della carta ha legittimamente pagato con la carta oltre il 50% del suo debito.

4 Prestazioni assicurate

- 4.1. Prestazioni del servizio giuridico CAP.
- 4.2. Spese legali nella misura in cui è consuetudine localmente. Gli accordi sulle tariffe non sono vincolanti per CAP.
- 4.3. Spese per perizie disposte in accordo con CAP o su ordine del tribunale.
- 4.4. Spese processuali e costi procedurali.
- 4.5. Indennizzo alla controparte per i procedimenti legali.
- 4.6. In linea di principio, le spese sono a carico della parte perdente. Gli indennizzi alle parti concesse in via giudiziaria o extra-giudiziaria a favore dell'assicurato competono a CAP fino alla concorrenza della prestazione da essa fornita. In caso di liquidazione CAP si assume la quota delle spese che sarebbe ricaduta all'assicurato che perde la causa. Senza previa approvazione, altri accordi tra le parti non sono vincolanti per CAP.

5 Esclusioni

- 5.1. Controversie tra l'assicurato e il proprio assicuratore di protezione giuridica, Allianz Assistance e la BonusCard.
- 5.2. Controversie tra avvocati, periti e altri incaricati che hanno agito in un caso coperto da CAP.
- 5.3. Controversie o conflitti d'interesse tra persone assicurate con lo stesso contratto d'assicurazione (questa esclusione non si riferisce allo stesso stipulante).
- 5.4. Sinistri, per i quali l'evento di base (prima violazione di diritto o contrattuale) è subentrato prima dell'inizio della durata contrattuale o quando la necessità di assistenza giuridica viene fatta valere dopo la fine del contratto d'assicurazione.

6 Denuncia di un caso giuridico

L'assicurato deve notificare immediatamente a CAP (indirizzo di contatto al punto II C 8) ogni caso giuridico che possa dare adito ad una prestazione. Trasmette senza indugio ogni informazione e documentazione utile a CAP (corrispondenza, citazioni, decisioni e sentenze assieme alle relative buste, ecc.) In particolare, l'estratto conto della carta deve essere presentato per dimostrare che l'acquisto di beni è coperto.

Tutti gli impegni di copertura presi da CAP che avvengono senza l'estratto conto della carta, sono soggetti a questa prova.

7 Elaborazione del caso giuridico

- 7.1. Il servizio giuridico di CAP informa l'assicurato sui suoi diritti e preserva i suoi interessi. L'assicurato rilascia a CAP tutti i poteri di procura necessari.
- 7.2. L'assicurato non interferisce nella gestione del caso da parte della CAP. Senza una previa approvazione di CAP, non può conferire incarichi ad avvocati, periti ecc., non avvia procedimenti, non intraprende azioni legali e non conclude accordi. Non conclude alcun accordo d'onorario con l'avvocato incaricato.
- 7.3. Se a causa di un conflitto d'interessi (rappresentanza di diversi assicurati con interessi contrapposti) o in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo risultasse necessario richiedere l'intervento di un avvocato esterno (monopolio dell'avvocato), l'assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente un avvocato risiedente nel distretto del tribunale, con le necessarie capacità. Se CAP rifiuta l'avvocato desiderato, l'assicurato propone tre diversi avvocati di diversi studi legali risiedenti nel distretto del tribunale, tra i quali CAP ne sceglie uno. Il rifiuto di un avvocato non deve essere necessariamente motivato.

- 7.4. CAP può imitare la presa in carico delle spese a singoli provvedimenti legali o fasi del procedimento.
- 7.5. CAP si riserva il diritto di delegare la fornitura di singoli servizi a un avvocato esterno.
- 7.6. CAP può liberarsi dal suo obbligo alla prestazione risarcendo la persona assicurata per il beneficio materiale della controversia.
- 7.7. L'assicurato esonera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di CAP.

8 Indirizzo di contatto

CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA Case postale
Casella postale
8010 Zurigo
Tel. +41 58 358 09 09
capoffice@cap.ch, www.cap.ch